LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEGLI AVVOCATI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE

Art. 12

Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1. Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attivita' professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
Estremi	Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Titolo	I — Esercizio in italia, da parte degli avvocati degli altri stati membri delle comunità europee, di attività professionali a titolo di prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/libera-prestazione-di-servizi-da-parte-degli-avvocati-cittadini-degli/art-12-adempimenti-dei-consigli-dell-ordine-e-del-consiglio-nazionale-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it